



TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di TEMPIO PAUSANIA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati

- Dott.ssa Gemma Cucca – Presidente
- Dott. Alessandro Di Giacomo – Giudice
- Dott. Andrea Pastori – Giudice rel.

vista l'istanza del 15/06/2016 depositata dall'avv. [] per la "liquidazione giudiziale del compenso avvocati in ambito stragiudiziale" e relativo all'attività prestata nel procedimento di mediazione obbligatoria in materia successoria n. 2055/2016 del 9/06/2016.

OSSERVA

quanto segue:

- In casi analoghi a quello in oggetto, si ritiene, in mancanza di espressa previsione legislativa, non liquidabile a carico dell'Erario il compenso per il difensore per l'attività svolta in un procedimento di mediazione senza la successiva instaurazione di una fase contenziosa presso il Tribunale.
- La giurisprudenza di legittimità ha invece ribadito come *"devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio"* (Cass. Civ., sentenza n. 24723 del 23/11/2011).
- Nel caso di procedimento di mediazione a cui non abbia fatto seguito un ordinario giudizio civile, tuttavia, sembra difettare proprio l'esecuzione *"di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*. Pur se negli ambiti di cui al D.L. 21/6/2013 n. 69, nelle materie previste dall'art. 5, la mediazione è comunque prevista dal legislatore come "obbligatoria", in vista di una successiva lite in giudizio, è proprio la carenza di tale fase giudiziale a far ritenere che la mediazione (in virtù dello stesso esito positivo avuto) avrebbe anche potuto svolgersi in via informale tra le parti, senza l'indispensabile adesione a un organismo di mediazione e l'assistenza di un legale.
- Pur nella consapevolezza che l'orientamento che si ritiene di adottare non sia condiviso, quantomeno da parte di recente giurisprudenza di merito (poiché in effetti, proprio in caso di esito positivo della mediazione, il mancato pagamento da parte dello Stato delle competenze del legale per la parte non abbiente apparirebbe quale disincentivo al ricorso alla

mediazione), in mancanza di espressa previsione normativa si ritiene la questione non superabile con il mero ricorso all'interpretazione sistematica del quadro normativo, interpretazione la quale peraltro non sembra offrire una soluzione certa ed univoca.

P.Q.M.

Si rigetta l'istanza.

Tempio Pausania, 19/07/2016

Il Giudice rel.

Il Presidente

Tribunale di Tempio P.

Deposito l. 19/7/2016

da [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]